

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

di *Andrea Sivier*

DIVIETO DI TORTURA E DI PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

(Corte e.d.u., 22 novembre 2018, *Konstantinopoulos e altri c. Grecia – n. 2*)

Con la decisione in commento la Corte europea dei diritti dell'uomo torna ad occuparsi della tematica concernente l'uso sproporzionato della forza pubblica da parte delle autorità statali, contribuendo, così, a delineare la portata applicativa dei principi sottesi all'art. 3 della Convenzione, il quale sancisce il divieto di sottoporre chiunque a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Nello specifico, i giudici strasburghesi hanno condannato la Grecia per gli accadimenti del 13 aprile 2013 avvenuti all'interno del carcere di Grevena, definito dagli osservatori internazionali la Guantanamo ellenica. Merita, infatti, di essere evidenziato che in passato la Corte si era già occupata della struttura penitenziaria in parola, condannando la Grecia per le preoccupanti condizioni nelle quali versavano i detenuti: celle di dodici metri quadri condivise da tre o quattro persone, alcune delle quali costrette a dormire a terra, visite ristrette a quindici minuti massimo, nessuna telefonata, cibo di scarsa qualità, oltre alla mancanza di differenziazione degli spazi tra condannati e detenuti in attesa di giudizio.

Il caso in esame prende le mosse da due ricorsi, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 42 § 1 del Regolamento della Corte, presentati da diversi cittadini greci, albanesi e bulgari che lamentavano la violazione dell'articolo 3 Cedu per avere subito maltrattamenti perpetrati dalle Autorità statali in occasione di una serie di perquisizioni avvenute nel carcere ellenico di Grevena il 13 aprile 2013. In relazione a tali fatti, inoltre, i ricorrenti si dolevano della violazione del diritto ad un ricorso interno effettivo di cui all'art. 13 Cedu, oltre che della violazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, il quale tutela il diritto alla protezione della proprietà.

Si dia un rapido sguardo ai fatti di causa.

Nel 2013, a seguito di informazioni relative alla possibilità di una fuga dei detenuti o di rivolte interne presso il carcere di Grevena, il Ministero della Giustizia ordinava che fossero posti in essere dei controlli all'interno del citato istituto. Si tenga presente che la situazione sociale ellenica del periodo era caratterizzata da situazioni emergenziali scaturite dalla prorompente crisi economica del paese, da malessere diffuso della popolazione nei confronti dell'Autorità e dall'aumento dei crimini, con conseguente innalzamento del numero della popolazione carceraria. In alcune prigioni greche si erano verificati episodi allarmanti, quali un tentativo di fuga dalla struttura di Trikala e la presa in ostaggio di alcuni agenti penitenziari nel carcere di Melandrino.

Il 13 aprile 2013, invero, alla presenza del procuratore presso il Tribunale penale di Grevena e del direttore del carcere, veniva effettuata la perquisizione di varie celle della citata struttura penitenziaria.

Tali controlli erano stati posti materialmente in essere, con l'ausilio del personale penitenziario, dalla Polizia di Grevena, dall'unità speciale EKAM (forze speciali antiterrorismo) e da un gruppo di artificieri con cani poliziotto. In particolare, le operazioni avevano riguardato l'ala B (40 celle che ospitavano circa 140 detenuti) e l'ala A2 del carcere (20 celle che ospitavano circa 70 prigionieri), presso le quali erano detenuti i soggetti più pericolosi per la sicurezza del carcere, circostanza della quale le forze di polizia coinvolte erano state edotte prima degli interventi.

Le operazioni di controllo si erano protratte per diverse ore, portando alla scoperta, nell'ala B, di un coltello improvvisato, tre telefoni cellulari e un caricabatterie, nell'ala A2, di due telefoni cellulari e un certo quantitativo di polvere bianca (probabile sostanza stupefacente).

Al termine dei controlli, verso le ore 19:00, alcuni detenuti dell'ala A2 chiedevano di essere visitati dal medico del carcere (anch'egli detenuto presso la medesima struttura), sostenendo di essere stati vittime di maltrattamenti. Il sanitario, dopo avere visionato ventotto detenuti, aveva modo di constatare come questi mostrassero diverse contusioni e tracce di infiammazioni cutanee, senza, tuttavia, essere in grado di determinarne la causa, ma specificando che tali escoriazioni erano comuni tra carcerati e spesso provenivano da risse tra di loro.

Dopo la citata visita, verso le ore 20:00, sessanta detenuti dell'ala A2 inviavano una petizione al Ministero della Giustizia ed alla direzione del Carcere di Grevena, denunciando che durante i controlli in questione, pur non avendo alcuno opposto resistenza, i poliziotti si sarebbero precipitati dentro le loro celle e li avrebbero picchiati crudelmente, facendo uso di dispositivi "taser" che venivano puntati su varie parti del corpo (braccia, piedi, collo, testa e, persino, occhi). Lamentarono, inoltre, che le autorità li avrebbero obbligati a denudarsi, a camminare a gattoni nella palestra del complesso penitenziario e a stare faccia al muro per diverso tempo, pratiche umilianti che sarebbero culminate con la distruzione da parte della Polizia di una serie di oggetti personali dei detenuti, tra cui foto di famiglia, documenti legali, vestiti e cibo.

Nei giorni seguenti, gli organi di stampa nazionali attribuivano larga esposizione mediatica ai fatti denunciati, al punto che la struttura carceraria veniva visitata sia dal Presidente della commissione parlamentare permanente incaricata del monitoraggio del sistema penitenziario (17 aprile 2013), sia dal Ministro della giustizia (25 aprile 2013), i quali, in tali occasioni, avevano modo di constatare la presenza di lividi e tumefazioni su diverse parti del corpo dei detenuti.

Il Procuratore presso il Tribunale di Grevena, dunque, apriva un procedimento penale ed ordinava al comandante del locale commissariato di Polizia di eseguire degli accertamenti, da un lato, finalizzati ad acquisire la relazione di un medico legale che fosse in grado di constatare se effettivamente erano state cagionate lesioni corporali tali da mettere in pericolo la vita dei detenuti o, comunque, di causare loro gravi danni fisici, dall'altro, funzionali ad acclarare le modalità attraverso le quali i controlli in contestazione ebbero luogo.

La visita del medico legale avveniva il 4 maggio 2013, ben ventuno giorni dopo i fatti, circostanza che, inevitabilmente, comprometteva le indagini, dal momento che dei ventinove detenuti esaminati, solamente otto presentavano lesioni che astrattamente potevano essere riconducibili all'utilizzo dei taser, ma risultava particolarmente gravoso affermare o escludere tale eventualità, in quanto era ormai trascorso un apprezzabile lasso temporale. Risultava, inoltre, accertato che altri undici detenuti presentavano edemi o piccoli lividi, i quali potevano derivare dall'utilizzo improprio di strumenti quali, ad esempio, un bastone, mentre solo i restanti dieci carcerati non riportavano alcuna ferita.

Nonostante il clamore mediatico, seguiva un periodo di inerzia investigativa, tant'è che il rappresentante dei detenuti denunziati si vedeva costretto a presentare al Procuratore ben due formali istanze affinché le autorità inquirenti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 572 del codice di rito ellenico, adottassero le misure necessarie per raccogliere e conservare tutte le prove funzionali ad assicurare alla giustizia i responsabili degli accadimenti denunciati. In particolare, si chiedeva di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza installate presso la prigione, come pure la trasmissione di una relazione informativa sui progressi investigativi compiuti a seguito della denuncia.

Senza alcun apparente motivo, il Procuratore forniva esclusivamente la relazione informativa, dalla quale emergeva come l'indagine preliminare fosse condotta in maniera lacunosa e, di fatto, trovava inizio solamente a seguito delle ripetute istanze delle persone offese. Nello stesso periodo, di contro, la Procura presso il Tribunale di Grevena aprì un'indagine contro i detenuti per "resistenza e aggressione contro agenti di polizia". Tale procedimento, tuttavia, veniva presto chiuso per impossibilità di identificare gli autori degli asseriti reati.

Il 31 ottobre 2013 veniva ascoltato il direttore del carcere, il quale, pur confermando di aver assistito ai controlli incriminati, dichiarava di non avere notato alcun atto posto in essere dal personale penitenziario o dalle forze di polizia che potesse giustificare la denuncia da parte dei detenuti.

Il 15 marzo 2014, su richiesta del Procuratore presso il Tribunale di Grevena veniva aperta pure un'inchiesta amministrativa volta a chiarire le circostanze e le modalità con le quali furono perpetrate le perquisizioni oggetto di accusa. Nell'ambito di tale procedimento veniva espletata l'audizione di diversi poliziotti ed uno di questi affermava che, effettivamente, era stato fatto utilizzo del dispositivo taser, ma ciò era motivato dal fatto che alcuni detenuti si erano dimostrati particolarmente aggressivi, tentando di occupare gli spazi esterni alle celle e gettando oggetti addosso alle forze speciali intervenute, e che, comunque, che la forza pubblica era stata esercitata in maniera ponderata, utilizzando il taser per non oltre due secondi e solo laddove estremamente necessario, tenuto conto pure delle particolari condizioni di ristrettezza degli spazi ove erano stati effettuati i controlli, circostanza che non permetteva alle forze speciali di reagire con altri metodi meno invasivi.

Il 17 novembre 2014 il direttore della polizia regionale della Macedonia, responsabile del procedimento amministrativo, ritenendo che gli agenti interessati non avessero commesso alcuna violazione

disciplinare, archiviava il caso e trasmetteva il proprio rapporto al Procuratore presso il Tribunale di Grevena.

Il 10 dicembre 2014, a seguito della relazione del titolare dell'indagine penale, il Procuratore presso la corte d'appello della Macedonia occidentale decideva di archiviare il procedimento penale, ritenendo l'operato delle forze di Polizia intervenute il 13 aprile 2013 conforme ai principi di legalità, in quanto l'uso della forza pubblica posto in essere era da considerarsi proporzionato in relazione alle particolari circostanze nelle quali erano stati calati i controlli.

Il 16 dicembre 2014, dunque, i difensori dei detenuti venivano informati dell'archiviazione del procedimento, ma soltanto oralmente. Per tale ragione il giorno seguente facevano richiesta per ricevere una copia del provvedimento archiviativo, senza, tuttavia, ottenere risposta alcuna.

La vicenda interna si concludeva con l'ottenimento del provvedimento in parola in data 28 gennaio 2015, a seguito della reiterazione dell'istanza

Passando ad esaminare la decisione in commento, è possibile volgere alcune riflessioni suggerite dalle argomentazioni dei giudici strasburghesi.

Anzitutto, viene confermata la portata inderogabile dell'art. 3 della Convenzione.

La Corte, infatti, rammenta come tale divieto incarna uno dei valori fondamentali delle società democratiche, al punto che non può essere soggetto a restrizioni e, in base all'art. 15 § 2 della Convenzione, non può subire deroghe, nemmeno in caso di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione.

Emerge, quindi, come il binomio divieto di tortura/società democratica rappresenti il punto di partenza per ogni ulteriore ragionamento sul punto.

Inoltre, i giudici tornano a specificare ulteriormente il concetto di tortura o trattamento inumano o degradante.

Giova rammentare, infatti, che tale concetto risulta essere piuttosto dinamico e, dunque, negli anni, i giudici strasburghesi sono stati chiamati ad effettuare un'operazione di demarcazione dei confini delle violenze ricadenti nell'ambito dell'art. 3 Cedu e quelle, invece, che ne sono escluse.

Ovviamente, per aversi maltrattamento ai sensi dell'art. 3 della Convenzione occorre che la violenza abbia un minimo di gravità. È proprio la valutazione di tale minimo che presenta le maggiori criticità, in quanto relativa. La Corte, già in passato, ha avuto modo di affermare che il giudizio in questione dipende da varie circostanze, tra le quali, per esempio, la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali conseguenti e, in determinate occasioni, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima.

Ebbene, con la decisione qui analizzata il giudice sovranazionale pare valorizzare la particolare posizione del soggetto che abbia subito violenze in stato di privazione della libertà, confermando che l'uso della forza fisica nei confronti del ristretto, quando non è resa necessaria dal suo comportamento, mina la dignità umana e, in linea di principio, costituisce sempre violazione del diritto garantito dall'art. 3 della Convenzione.

Sembra, dunque, che in tali situazioni si verifichi una presunzione di gravità del comportamento posto in essere dall'aggressore che potrà essere sconfessata esclusivamente attraverso una prova negativa.

La Corte, inoltre, si occupa della particolare posizione del soggetto che, non solo sia vittima di maltrattamenti in stato di privazione della libertà, ma lo sia per mezzo dell'autorità pubblica che lo ha in custodia.

Laddove i pubblici poteri siano accusati di avere esercitato la forza, chiosa la Corte, spetta agli Stati fornire una spiegazione plausibile dell'origine delle lesioni e, dunque, produrre prove in grado di mettere in dubbio la versione della vittima.

Si viene, così, a creare una sorta di inversione dell'onere della prova che si caratterizza per attribuire massima protezione alla posizione della vittima di torture o pene o trattamenti inumani o degradanti posti in essere da autorità pubbliche.

A ben vedere, l'assunto appare tanto ovvio quanto decisivo affinché sia rispettato il substrato culturale e ideologico che ha portato all'elaborazione ed alla successiva cristallizzazione dei principi enunciati dalla Convenzione.

Qualora, infatti, un soggetto sia in stato di custodia presso l'autorità statale, questa versa in una sicura posizione di supremazia sullo stesso ed ha il conseguente obbligo di tutelarne e garantirne l'integrità fisica e psicologica. Orbene, in una siffatta ipotesi il citato meccanismo di inversione degli oneri probatori risulta necessario al fine di non garantire ai pubblici poteri quel corridoio di impunità che, altrimenti, rischierebbe di mortificare la portata democratica del divieto sancito dall'art. 3 della Convenzione.

Chiarito quanto sopra, occorre dar conto che nel caso di specie, come anticipato, la Corte ha rilevato come il Governo ellenico non sia stato in grado di fornire la prova dell'utilizzo razionale e proporzionato della forza pubblica da parte delle autorità interne e, dunque, ha ritenuto che sia stata posta in essere la violazione del divieto in parola sotto il profilo sostanziale.

Tale giudizio è dovuto alla valorizzazione di varie circostanze fattuali.

In primo luogo, che i ricorrenti furono feriti, non nel contesto di un'operazione dettata da una situazione di emergenza improvvisa, bensì nell'ambito di controlli preventivamente programmati e pianificati e, dunque, posti in essere da operatori consapevoli del grado di rischio dei soggetti detenuti nelle celle perquisite.

In secondo luogo, che i controlli furono condotti con modalità tali da scontrarsi logicamente con la possibilità che la situazione potesse degenerare al punto da costringere i poliziotti a ricorrere all'utilizzo dei taser. Giova, infatti, rammentare che le operazioni furono condotte da parte di varie forze – anche speciali – di polizia, mediante la perquisizione di una cella alla volta all'interno della quale erano detenute tre, massimo quattro persone.

Insieme a tali circostanze i giudici strasburghesi hanno valorizzato pure alcuni fatti in grado di porre più di qualche ambiguità sull'operato delle autorità, dubbi che non sono stati chiariti dal Governo greco e, data la sopraccitata inversione sostanziale dell'onere della prova in materia, hanno fatto propendere la Corte per la violazione del divieto di tortura da parte delle autorità elleniche.

Nello specifico, il giudice sovranazionale ha ritenuto dirimenti in tal senso le contraddizioni tra le dichiarazioni del direttore del carcere di Grevena (che affermò di non aver notato alcun episodio di violenza) e quelle rilasciate da uno dei poliziotti sentiti nell'ambito dell'indagine amministrativa (il quale, invece, affermò che furono utilizzati i taser, ma solo per un breve lasso temporale) nonché la circostanza che, nonostante la richiesta formulata dai difensori dei detenuti, le autorità incaricate dell'indagine non consegnarono i nastri delle registrazioni audio e video delle telecamere di sorveglianza.

La Corte, inoltre, ha ritenuto violato il divieto di cui all'art. 3 della Convenzione anche con riguardo al suo riflesso procedurale e, cioè, sotto il triplice profilo dello scarso grado di approfondimento dell'indagine, dell'intempestività dei mezzi di cristallizzazione degli elementi probatori e della mancata indipendenza delle autorità responsabili dell'inchiesta.

Ed invero, i giudici hanno ritenuto che le autorità, date le summenzionate contraddizioni e lacune probatorie, abbiano contravvenuto l'obbligo di approfondimento dell'indagine che, dunque è risultata sommaria ed incompleta.

Inoltre, la Corte ha ritenuto di avere acquisito sufficienti elementi per ritenere che l'indagine sia stata intempestiva. Da un lato, infatti, pur essendo le autorità a conoscenza delle accuse sin dai primi momenti successivi ai controlli incriminati, la visita del medico legale è avvenuta ben ventuno giorni dopo i fatti lamentati, circostanza che ha irrimediabilmente compromesso le risultanze dell'inchiesta, dal momento che non è stato possibile concludere scientificamente che le lesioni inflitte fossero diretta conseguenza dell'utilizzo dei taser; dall'altro lato, le audizioni delle persone informate sui fatti sono avvenute a distanza di qualche mese dai fatti e solamente a seguito della reiterazione, per ben due, volte, di apposita istanza da parte delle vittime.

Infine, il giudice sovranazionale ha ritenuto che gli organi inquirenti non abbiano operato in condizione di indipendenza. In tal senso sono state valorizzate le circostanze che, anzitutto, l'indagine fu affidata ad un membro della Procura presso il Tribunale penale di Grevena, organo che non solo ha competenza funzionale pure sulla vigilanza della prigionia in questione, ma, in occasione dei controlli incriminati, vide la presenza sul posto di un suo rappresentante; in secondo luogo, il fatto che il titolare dell'indagine si fosse dimostrato particolarmente ostile alle richieste ed alle doglianze dei denunciati (si pensi, ad esempio alla mancata consegna dei nastri audio e video delle telecamere di sorveglianza della prigionia) e, da ultimo, il fatto che il Procuratore, contestualmente al procedimento penale per maltrattamenti, abbia aperto un'inchiesta contro i detenuti, archiviandolo mediante una formula non definitiva e che, ad apprezzamento della Corte, potrebbe essere stata utilizzata per intimidire i denunziati, dal momento che l'identità di coloro che durante i controlli in questione non collaborarono con le forze di polizia era ben nota alle autorità della prigionia.

PROFILI DEL GIUSTO PROCESSO (ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIALI)

(Corte e.d.u., 13 dicembre 2018, Casa di cura Valle Fiorita s.r.l. c. Italia)

Pur trattandosi di una questione all'apparenza prettamente civilistica, quale la tutela della proprietà di un immobile, la decisione in commento assume connotati particolarmente interessanti sul versante del giusto processo e, in particolare, con riguardo al profilo esecutivo del provvedimento giudiziale di sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale.

Il caso prende l'abbrivio dal ricorso presentato da una società italiana (Casa di cura Valle Fiorita s.r.l.), la quale lamentava la violazione del diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del protocollo n. 1 alla Cedu e del diritto ad un equo processo di cui all'articolo 6 della Convenzione medesima, dal momento che le autorità italiane avevano negato alla stessa ogni tutela, rendendole impossibile la ripresa del possesso di un proprio immobile occupato arbitrariamente da terzi, nonostante a proprio favore potesse vantare un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari.

Si dia un rapido sguardo ai fatti di causa.

La ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare utilizzato come clinica privata sino al 2011, quando, a causa dell'interruzione della convenzione con la struttura pubblica collegata, cessò ogni attività.

Dopo qualche mese dalla chiusura, un centinaio di persone entrarono nell'edificio con la forza e si appropriarono dei locali.

La ricorrente, quindi, denunciò i fatti alla locale Procura della Repubblica che aprì un'indagine nell'ambito della quale il giudice per le indagini preliminari accolse la richiesta del magistrato e dispose il sequestro preventivo del complesso, ipotizzando il reato di occupazione abusiva di immobile, sanzionato dall'art. 633 c.p., e ritenendo che la prosecuzione di tale condotta da parte degli occupanti avrebbe comportato un concreto rischio di degrado dell'edificio, oltre che un rilevante pregiudizio per la persona offesa.

Dell'esecuzione del citato sequestro venne incaricata la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos), la quale, a propria volta, delegò il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP) istituito presso la locale prefettura.

Per motivi strettamente legati alla carenza di alloggi da assegnare agli occupanti e per le conseguenti ragioni di ordine pubblico, il sequestro non venne eseguito.

In particolare, nella relazione presentata dalla Digos alla Procura della Repubblica si legge che nel corso degli anni precedenti, nel dipartimento di Roma, avevano avuto luogo numerose occupazioni abusive di immobili, organizzate da diversi movimenti a difesa del diritto alla casa, che spesso avevano coinvolto una pluralità di persone e, dunque, tenuto conto di una siffatta situazione, era fondamentale pianificare scrupolosamente gli sfratti degli occupanti al fine di preservare l'ordine pubblico e garantire l'assistenza necessaria alle persone vulnerabili coinvolte.

Dopo aver richiesto, senza successo, alla Procura della Repubblica l'accesso ai dati delle persone coinvolte negli atti di occupazione al fine di poter intentare contro di queste delle azioni giudiziarie, il 3 marzo 2015, la ricorrente intimò all'amministrazione di dare esecuzione al provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari.

Poiché la citata amministrazione non diede seguito all'istanza, la ricorrente adì il Tribunale amministrativo del Lazio lamentando l'inerzia dell'amministrazione stessa. Anche tale procedimento, invero, non sortì effetto alcuno.

Investita della questione, nei termini sopra menzionati, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha preventivamente esaminato l'eccezione mossa dal Governo italiano secondo il quale la ricorrente non avrebbe esaurito le vie di ricorso interne, dal momento che, a suo tempo, non era stata dalla stessa adito il giudice civile.

I giudici strasburghesi, passando in rassegna i rimedi interni consentiti, soprattutto sotto il profilo dell'effettività, hanno sancito che in casi come quello in esame (e, cioè, laddove vi sia alla radice un provvedimento immediatamente esecutivo disposto da un giudice penale), l'obbligo di agire grava sulle autorità e non sul soggetto che richiede la tutela dei propri diritti. Infatti, continua la Corte, esigere che l'interessato prenda altre iniziative i cui risultati non potrebbero che essere identici, tenuto conto del fatto che gli occupanti risiedono illegalmente nell'edificio senza essere stati identificati né fermati dalla polizia, non corrisponderebbe all'esigenza dell'art. 35 § 1 della Convenzione.

Entrando nel merito della doglianza della ricorrente, concernente la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, la Corte ha avuto modo di affrontare varie tematiche connesse, sviluppando interessanti argomentazioni.

In particolare, viene affermato che il diritto all'esecuzione di una decisione giudiziaria costituisce uno degli aspetti del diritto di accesso a un tribunale, il quale sarebbe illusorio, se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti.

Infatti, non si comprenderebbe come l'articolo 6 § 1 descriva in dettaglio le garanzie procedurali (equità, pubblicità e celerità) accordate alle parti e non tuteli l'attuazione delle decisioni giudiziarie.

I giudici affermano, inoltre, che l'effettività della tutela fornita dalla citata disposizione si snoda attraverso un'interpretazione che deve andare necessariamente oltre al mero accesso alla giustizia e allo svolgimento del procedimento, in quanto, altrimenti, si sminuirebbe il principio dello Stato di diritto che gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare ratificando la Convenzione. L'esecuzione di una sentenza, dunque, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'articolo 6.

Proprio con riguardo all'esecuzione dei provvedimenti emessi dai giudici nazionali, la Corte, inoltre, afferma che in linea generale è ammissibile che gli Stati intervengano nelle more di tale fase, ma risulta contrastante con i principi richiamati il fatto che le autorità impediscano, invalidino o, comunque, ritardino in maniera eccessiva l'attuazione delle stesse, anche se tali intromissioni sono finalizzate a risolvere problemi di ordine pubblico.

In altre parole, anche in circostanze eccezionali, occorre che l'autorità soppesi i diritti e gli interessi contrastanti ed effettui un'operazione di bilanciamento degli stessi, rispetto alla quale, comunque, l'esecuzione di una decisione si pone come la regola che può essere disattesa soltanto laddove lo Stato fornisca la prova di essersi dotato di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per assicurare il rispetto degli obblighi positivi posti a suo carico.

Analizzando le specificità del caso, la Corte ha, quindi, ritenuto che la decisione di sequestro del bene, per la sua stessa natura, ricopriva un carattere di urgenza, nella misura in cui era destinata a impedire il proseguimento di un reato allo scopo di preservare l'integrità del bene della ricorrente e, dunque, le motivazioni di ordine sociale e i timori relativi al rischio di problemi di ordine pubblico, anche se avrebbero potuto in astratto giustificare delle difficoltà di esecuzione del provvedimento, non potevano essere posti a fondamento di un'inerzia totale e prolungata da parte delle autorità delle autorità italiane.

Ed invero, astenendosi, per più di cinque anni, dall'adottare tutte le misure necessarie per conformarsi a una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva, le autorità nazionali hanno violato l'art. 6 § 1 della Convenzione, privandolo, nel caso di specie, di qualsiasi effetto utile e pregiudicando lo Stato di diritto, fondato sulla preminenza delle decisioni giudiziali e sulla sicurezza dei rapporti giuridici.

Per le suesposte ragioni, inoltre, è stato ritenuto vulnerato pure il diritto tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.